

LEGGE REGIONALE

Norme integrative alla L.R. 23.6.1976, n. 16

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

Norme integrative alla L.R. n. 16 del 23.6.1976

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Nel contesto della legge regionale 23.6.1976 n. 16 è inserito l'art. 5 bis così formulato:

"Per particolari giustificate contingenze e per periodi determinati la Giunta regionale può, con provvedimento motivato, avocare alla Regione gli adempimenti delegati a norma del precedente articolo 5.

In tal caso il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri attribuiti dall'art. 5 ai Sindaci, ai Presidenti delle Province, delle Comunità Montane e loro consorzi".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Fitto-Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 26 aprile 1977 ed  
è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Fitto-Galatone

**Consiglio Regionale della Puglia**

**29 APR. 1977**

**P.C.C. (dott. Renato Guaccero)**



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 4069/21801

Dati, 26 MAG. 1977

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, I comma, della  
Costituzione della Repubblica Italiana.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

MONTESANTI



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Montesanti", written over the printed name.